

CLUB ITALIA AMATORI RUGBY (C.I.A.R.) STATUTO

Art. 1) - E' costituito, con sede in Roma con l'approvazione ed con il patrocinio della Federazione Italiana Rugby, il "CLUB ITALIA AMATORI RUGBY" (C.I.A.R.).

Art. 2) - Al Club potranno essere ammessi tutti coloro che possiedono i titoli di cui all'Art. 9 e che ne facciano domanda.

Art. 3) - Il Club ha lo scopo di promuovere e di sviluppare interesse verso il rugby, affiancando il lavoro di propaganda e penetrazione della F.I.R.. Esso persegue inoltre scopi culturali e di associazionismo sportivo.

Art. 4) - Il Club ha carattere unitario nazionale, ma potrà essere autorizzata la costituzione di sezioni locali per iniziativa di Soci residenti nelle stesse Regioni o città interessate le quali eleggeranno un presidente in seguito ad elezione assembleare.

Art. 5) - Il CIAR, e le sezioni locali, affiancando gli organi periferici della FIR nello svolgimento dell'opera di propaganda e di collaborazione, mantenendo contatti con la stampa locale, indicando manifestazioni ed istituendo premi, intervenendo inoltre presso Enti ed Autorità avendo sempre di mira l'interesse del rugby.

Art. 6) - La direzione del CIAR sarà affidata a un Presidente e a sei membri eletti separatamente dall'Assemblea quadriennale tra i quali verranno designati dal Consiglio eletto,

due Vice Presidenti ed il Segretario.

Art. 7) - IL Presidente ed i sei membri verranno eletti all'inizio di ogni quadriennio olimpico.

Art. 8) - L'assemblea ordinaria del CIAR avverrà annualmente in una città italiana in occasione di una importante manifestazione federale. Nella stessa circostanza avverrà la consegna dei premi annuali CIAR.

Art. 9) - Possono far parte del CIAR: gli "Azzurri"; I Giocatori che abbiano partecipato ad un campionato nazionale; i Pionieri ed i Benemeriti della FIR; I Dirigenti (o ex) Federali o di Società; gli Arbitri e i Tecnici in attività o che abbiano cessato dalle rispettive funzioni; i Giornalisti e i Pubblicisti specializzati nel rugby.

Art. 10) - All'inizio di ogni anno, sarà fissata dal Consiglio Direttivo una quota annuale di associazione per far fronte alle indispensabili spese relative alla vita del Club ed a quanto dallo stesso programmato (premi annuali; attività culturali; iniziative a favore dei Soci, etc.)

Art. 11) - Per qualsiasi controversia nell'ambito del Club è competente, in primo grado, il C.D. del CIAR e, in secondo grado, con sentenza definitiva e inappellabile, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby.